

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARUCCI e BERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 1969

Estensione ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati e trattenuti, reduci combattenti della guerra 1940-45, delle provvidenze pensionistiche previste dalla legge 25 aprile 1957, n. 313

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge fu già oggetto di esame nella passata legislatura. Nella seduta del 20 dicembre 1966 alla Commissione difesa del Senato il relatore, senatore Vallauri, in sede referente espresse parere favorevole sul disegno di legge; favorevolmente si espresse il gruppo politico del PSI con la dichiarazione del senatore Darè; per la Democrazia cristiana la proposta fu ritenuta valida dal senatore Fanelli; come anche parere favorevole espresse il gruppo politico del PSIUP con la dichiarazione del senatore Albarello.

La discussione fu rinviata ad altra seduta per dare al Governo la possibilità di riesaminare in modo più approfondito il reperimento dei mezzi finanziari. Dopo alcuni rinvii, nella seduta del 24 maggio 1967 il relatore, senatore Vallauri, esprimeva la sua perplessità in seguito alle dichiarazioni rese dal sottosegretario Cossiga, che, pur riconoscendo la validità del disegno di legge, tuttavia a nome del Governo dichiarava la impossibilità di reperire i fondi per il finan-

ziamento. Il relatore, ancora una volta sostenendo la validità delle aspirazioni dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, chiedeva il rinvio della discussione ad altra seduta.

Convocata, sempre in sede referente, la Commissione difesa del Senato il 25 ottobre 1967 il relatore, senatore Vallauri, ribadiva che, trattandosi di un provvedimento improntato a squisiti fini di giustizia, invitava il Governo a compiere uno sforzo per superare le difficoltà di ordine finanziario, ottenendo su questa proposta l'approvazione di tutti i commissari ed ancora una volta la discussione veniva rinviata ad altra seduta.

Il 20 febbraio 1968 il disegno di legge veniva di nuovo posto all'ordine del giorno dei lavori della Commissione difesa del Senato ed ancora una volta la discussione veniva rinviata e per l'avvenuto scioglimento del Parlamento il disegno di legge decadeva.

Rimanendo il problema ancora insoluto, si ritiene opportuno riproporre alla benevola

attenzione degli onorevoli senatori il presente disegno di legge nella stessa stesura del precedente.

La legge 25 aprile 1957, n. 313, contiene provvidenze a favore dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti. All'articolo 1 tale legge riconosce utile ai fini della pensione il servizio militare comunque prestato:

a) da coloro che richiamati o trattenuti prima del 1° luglio 1940 abbiano prestato servizio senza interruzione fino alla data di entrata in vigore della legge 29 marzo 1951, n. 210, e che siano stati congedati senza aver raggiunto diritto alla pensione;

b) da coloro che furono richiamati o trattenuti durante la guerra 1940-45, o successivamente, che dal giugno 1940 al 15 aprile 1951 abbiano prestato almeno sette anni di servizio, anche in più periodi.

Il successivo articolo 2 aggiunge che ai sottufficiali e militari di truppa di cui alla lettera a) viene concessa la pensione anche quando, pur computando il servizio ai sensi dell'articolo precedente, non raggiungano il diritto al trattamento di quiescenza. Uguale trattamento è concesso a coloro di cui alla lettera b) cheentino complessivamente 10 o più anni di servizio effettivo.

I motivi che hanno indotto il legislatore ad emanare tali provvidenze vanno ricercati nella necessità di risolvere la situazione di disagio in cui vennero a trovarsi i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma per effetto del loro invio in congedo, avvenuto negli anni 1951 e precedenti, prima di aver raggiunto il diritto al trattamento di quiescenza.

Provvedimenti analoghi erano stati già emanati a favore dei sottufficiali e militari della Guardia di finanza e della Pubblica sicurezza: per questi ultimi furono anche effettuate le riammissioni in ruolo, seppure a titolo temporaneo, fino al conseguimento del diritto a pensione.

La legge n. 313, però, sin dal momento della sua prima applicazione, ha sollevato numerose proteste da parte di una rilevante aliquota di interessati che si sono visti

completamente esclusi da qualsiasi beneficio nonostante avessero raggiunto o superato complessivamente anche i 14 anni di servizio. Si tratta dei sottufficiali e militari dell'Arma che, pur essendo stati richiamati o trattenuti precedentemente alla data del 1° luglio 1940, non rientrano tra coloro di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della succitata legge in quanto non hanno prestato ininterrottamente servizio fino alla data di entrata in vigore della legge 29 marzo 1951, n. 210; e che non rientrano neppure tra coloro di cui alla lettera b) in quanto, pur essendo stati richiamati, in previsione della guerra, sin dal 1939, non hanno esattamente prestato sette anni di servizio nel periodo 10 giugno 1940-15 aprile 1951.

Si è venuto così a verificare l'assurdo caso che coloro che contano meno anni di servizio (ad esempio dodici), ma che hanno raggiunto i sette anni nel periodo 10 giugno 1940-15 aprile 1951, hanno diritto al trattamento di quiescenza, a differenza di coloro che, pur avendo complessivamente più anni di servizio, non hanno però raggiunto, sempre in tale periodo, i sette anni.

E ciò non senza considerare che anche costoro, che sono stati esclusi dalla legge numero 313, hanno dovuto rinunciare ad ogni loro attività e, una volta congedati, non sempre è stato loro possibile riguadagnare il tempo perduto o riprendere il lavoro che, per moltissimi anni e per servire la Patria, avevano interrotto. Sono anch'essi cittadini che non si sono potuti ricostruire una carriera, avendo speso al servizio dello Stato gli anni più produttivi della loro esistenza. Parecchi hanno l'onere di una famiglia e dopo essersi esposti a pericoli ed a disagi di ogni genere, si vedono oggi abbandonati dall'Organo supremo al quale hanno dato il meglio delle loro energie e che ha mortificato ogni loro merito col tagliarli fuori dalla compagine degli altri, i cui diritti sono stati più o meno riconosciuti.

È ovvio, quindi, che non soltanto ragioni di ordine materiale, ma anche e soprattutto di ordine morale, postulano e sollecitano un provvedimento che risponda alle esigenze della categoria interessata e che tenda a sanare una palese ingiustizia.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

La pensione prevista dalla legge 25 aprile 1957, n. 313, viene estesa anche a tutti i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, richiamati o trattenuti, che all'atto del congedo avevano compiuto dieci anni di servizio, comunque prestato, purchè gli stessi siano reduci combattenti della guerra 1940-45.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con gli introiti doganali di diritti per contrassegni apposti alle merci.